

REP. n 929/2023 Atti Pubblici

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

OGGETTO: CONTRATTO CON LA "SOCIETÀ KOINE' COOPERATIVA SOCIALE" DI AREZZO PER CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI 48 MESI PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI TERRITORIALI SEMIRESIDENZIALI ED EDUCATIVI E DI INSERIMENTO LAVORATIVO PER PERSONE DISABILI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEI COMUNI ADERENTI ALLA CONFERENZA ZONALE DEI SINDACI DELLA ZONA-DISTRETTO VALDARNO. LOTTO 1: SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE DISABILI - STRUTTURA "8° GIORNO" - CIG 9873927E50

L'anno 2023 (duemilaventitre), addì 28 (ventotto) del mese di novembre, in Terranuova Bracciolini (AR), presso la sede del comune, piazza della Repubblica, 16, avanti a me - **Dott.ssa Ilaria Naldini**, Segretario del predetto Comune e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblico-amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. c), del T.U. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e per

effetto di Decreto sindacale di incarico n° 2 del 01/02/2017 e successivo Decreto n° 25 del 30/05/2019, senza assistenza dei testimoni in conformità del disposto dell'art. 48 della Legge 16 febbraio 1913 n. 89, sono comparsi i Sigg.:

- **Dott.ssa Monica Cellai**, domiciliata per la carica presso la sede comunale, ovvero in Terranuova Bracciolini (AR) - Piazza della Repubblica n. 16, la quale dichiara di agire esclusivamente per conto del Comune di Terranuova Bracciolini (P.IVA 00231100512) che rappresenta, in qualità di Dirigente dell'Area 3 Servizi alla Persona e alle Imprese e dell'Area 4 Risorse Finanziarie e Tributi ai sensi del decreto sindacale n° 23 del 01.09.2023 e del D. lgs. 267/2000;

- **Dott.ssa Elena Gatteschi** (C.F. GTTLNE77H67F656F), nella sua qualità di Rappresentante dell'impresa/Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della "Società Koinè Cooperativa Sociale" con sede in viale Duccio di Boninsegna, 8 - 52100 - Arezzo (AR)- C.F. e P: IVA: 01421910512, con n° di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Arezzo-Siena: 01421910512 e n. di Rep. Economico Amministrativo

(REA): AR-104621 - Riferimento PEC (Posta Elettronica Certificata): presidenza@pec.koine.org, giusto certificato/Visura storica della Camera di Commercio di Arezzo-Siena n. T535646272 del 09/11/2023, "Allegato A" al presente atto.

Detti componenti, della cui identità personale io ufficiale rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente contratto, redatto in modalità elettronica in conformità al disposto dell'art.32 comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, ai fini del quale:

PREMETTONO

RICHIAMATI i seguenti contratti in modalità Accordo Quadro dal Comune di Terranuova Bracciolini:

1) Accordo Quadro LOTTO 1: SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE DISABILI STRUTTURA "8° GIORNO" - contratto N.873/2019 Rep. atti pubblici del 23 luglio 2019;

2) Accordo Quadro LOTTO 2: SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE DISABILI con dotazione di Struttura - contratto N.868/2019 Rep. atti pubblici del 10 giugno 2019;

3) Accordo Quadro LOTTO 3: SERVIZI EDUCATIVI E DI INSERIMENTO LAVORATIVO - contratto N.874/2019 Rep. atti pubblici del 23 luglio 2019;

PRESO ATTO che i contratti attuativi stipulati da parte dell'Azienda Usl sud est derivanti dai sopra riportati contratti di Accordo Quadro erano in scadenza, per cui risultava necessario addivenire ad una nuova procedura, onde consentire il regolare svolgimento dei servizi di cui trattasi in soluzione di continuità;

RICHIAMATA la determina a contrarre n. 1214 del 08.06.2023 del Comune di Terranuova Bracciolini, con la quale si stabiliva di procedere all'appalto dei suddetti servizi afferenti ai 3 lotti, mediante:

- gara aperta (ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016) in modalità telematica sulla piattaforma START;
- con criterio della offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell'art. 95, comma 2 del medesimo D. Lgs. 50/2016), con attribuzione di 85 punti all'offerta tecnica e di 15 all'offerta economica;

VISTA la determinazione n. 2133 del 17.10.2023, con la quale si aggiudicavano i servizi afferenti ai 3 lotti e nella fattispecie si procedeva all'aggiudicazione del LOTTO 1 (SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE DISABILI - OTTAVO GIORNO) alla Società "KOINE" COOPERATIVA SOCIALE DI

TIPO A ONLUS" con sede in Viale Duccio di Boninsegna, 8 - 52100 - Arezzo (AR) - C.F. e P. IVA: 01421910512, per l'importo di netti euro 961.383,19, oltre euro 48.069,16 con IVA al 5% e quindi per complessivi euro 1.009.452,35 (diconsi in lettere euro unmilionenovemilaquattrocentocinquantadue/trentacinque).

RILEVATO che sono terminati con esito positivo le verifiche ed i controlli di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 nei confronti della citata Società Koinè, ovvero non risulta alcun impedimento della stessa alla contrattazione con la pubblica amministrazione (fascicolo della documentazione afferente ai controlli identificato con nr. di Prot. interno 26133 del 27/11/2023) agli atti della U.O.A. Contratti Pubblici del Comune;

PREMESSO CHE si è quindi provveduto all'acquisizione di tutta la documentazione occorrente alla stipula del presente atto ed è stato accertato che la "Società Koinè" non incorre in cause di esclusione, per effetto dei controlli telematici effettuati ai sensi della delibera ANAC n. 1386 del 21 dicembre 2016 e che la stessa Società ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 è qualificata per l'esecuzione dei servizi oggetto

del presente contratto, sulla base dell' "oggetto sociale" di cui alla visura storica della Camera di Commercio di Arezzo Allegato "A" al presente atto e per effetto della documentazione acquisita ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. 50/2016 sulla capacità tecnico-professionale della società (servizi analoghi prestati per altri enti); documentazione raccolta nel fascicolo identificato con nr. di Prot. interno 26133 del 27/11/2023, agli atti della U.O.A. Contratti Pubblici del Comune;

PREMESSO CHE al presente atto si applicano le norme di cui all'ex D. Lgs. 50/2016 in forza di quanto previsto all'art. 226 del nuovo Codice dei Contratti (D. Lgs. 36/2023), il quale testualmente prevede all'art. 1, comma 2, lett. a):

"2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:

a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia [...omissis...]."

PREMESSO altresì che sono trascorsi i termini dilatori dei 35 giorni (c.d. "stand still") di cui all'art. 32, c. 9 del D. Lgs. 50/2016;

CIO' PREMESSO, le parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART. 1) - VALORE DELLE PREMESSE - DEFINIZIONI

Le Premesse e tutti gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

DEFINIZIONI:

- Comune di Terranuova Bracciolini (di seguito anche solo "ente" o "Comune"): Stazione Appaltante stipulante del presente Accordo Quadro;
- Azienda USL Toscana sud-est (di seguito anche solo "Amministrazione Committente"): soggetto giuridico che stipulerà il conseguente contratto attuativo;
- "Società Koinè Cooperativa Sociale" con sede in viale Duccio di Boninsegna, 8 - 52100 - Arezzo (AR)- (di seguito anche solo "Società" o "Koinè"): soggetto giuridico affidatario.

ART. 2) - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Oggetto del presente Accordo Quadro è l'affidamento della gestione dei servizi territoriali per persone disabili dei Comuni facenti parte della Conferenza

Zonale dei Sindaci del Valdarno afferenti al Lotto 1: servizi semiresidenziali per persone disabili - Struttura "c.d. 8° GIORNO".

In particolare, la società affidataria Koinè dovrà garantire l'organizzazione e la gestione del servizio, secondo le modalità e le caratteristiche come espressamente riportate nell' "Allegato tecnico B.1. - Lotto 1 - Ottavo Giorno (Servizi semiresidenziali per persone disabili)" allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale sotto la lett. "B", e nell' offerta tecnica prodotta in fase di gara allegata al presente contratto quale parte integrante e sostanziale sotto la lett. "C".

L'Accordo Quadro ha per oggetto la regolamentazione del contratto attuativo che verrà stipulato durante il periodo di durata dello stesso, con le modalità e le clausole dettagliatamente riportate nell' allegato Tecnico B.1 già citato. L'Accordo quadro viene stipulato dal Comune di Terranuova Bracciolini quale stazione appaltante di cui all'art. 1 del D.lgs. 50/2016. Il successivo contratto attuativo sarà stipulato dall'Azienda USL Toscana sud-est. Estensioni/integrazioni del contratto attuativo sono consentite, durante il

periodo di vigenza dell'Accordo Quadro, da parte dell'Azienda USL Toscana sud-est entro il limite massimo dell'importo previsto dal presente Accordo Quadro.

ART. 3) - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro ha durata di 48 (quarantotto) mesi con validità dal giorno della presente stipula. Il periodo di durata è indipendente dalla data di inizio dell'attività riportata nel contratto attuativo. L'Amministrazione Committente ha la facoltà di prorogare, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni. In tal caso la società è tenuta all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto attuativo o più favorevoli all'Amministrazione Committente.

ART. 4) - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Con la stipula del presente accordo quadro non è dovuto da parte del Comune di Terranuova Bracciolini alla società Koinè alcun corrispettivo.

Il corrispettivo contrattuale è dovuto dall'Amministrazione Committente alla società per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi che dalla stessa saranno assunti in relazione alla gestione ed esecuzione del servizio e verrà determinato dalla medesima Amministrazione Committente nel contratto attuativo. L'importo complessivo presunto dell'appalto affidato con il presente accordo quadro, comprensivo delle prestazioni proposte dalla società in sede di offerta tecnica ed al netto del ribasso offerto per il periodo di 48 mesi, ammonta a netti euro 961.383,19, oltre euro 48.069,16 per IVA al 5% e quindi a complessivi euro 1.009.452,35 (diconsi in lettere euro unmilionenovemilaquattrocentocinquantadue e centesimi trentacinque). Ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 l'Amministrazione Committente potrà aggiudicare alla società Koinè servizi complementari nei limiti massimi del 50% dell'importo del lotto oggetto del presente accordo quadro. Parimenti, l'Amministrazione Committente avrà facoltà di effettuare affidamenti in misura ridotta rispetto all'importo del lotto oggetto del presente accordo quadro, anche tenuto conto di

eventuali ridotti trasferimenti rispetto al preventivato.

Il corrispettivo è esclusivamente a misura, sulla base delle ore effettivamente rese. Verranno riconosciuti i seguenti corrispettivi secondo gli importi ribassati indicati dalla Società nella propria offerta economica (Offerta START e Modulo C.1. allegati in unico file quale parte integrante e sostanziale del presente contratto sotto la lett. "D") e precisamente:

A) - PER ASSISTENZA DI BASE E ALLA PERSONA: Euro 21,20 (euro ventuno/20);

B) -PER SOSTEGNO EDUCATIVO E ATTIVITÀ OCCUPAZIONALI E FORMATIVE: Euro 23,37 (euro ventitré/37)

I prezzi sopra riportati come offerti dalla società Koinè nel citato allegato "Modulo C.1" rimarranno validi per tutta la durata dell'Accordo Quadro, fatto salvo quanto previsto nell'art.106 comma 1 del D. Lgs. 50/2016. Tali importi sono "al netto di aliquota IVA nella misura di legge" ed onnicomprensivi di qualsiasi costo che la società debba sostenere per la gestione dei servizi appaltati. L'Amministrazione Committente effettuerà i pagamenti esclusivamente a fronte dei servizi e

delle prestazioni effettivamente erogate. Si precisa, infatti, che il monte orario di cui all'Allegato tecnico B.1 è definito in via presuntiva e conseguentemente non determina alcun vincolo a corrispondere alla società il quantum economico del singolo contratto attuativo.

ART 5) - AGGIORNAMENTO PREZZI

Nei singoli contratti attuativi, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. Per la componente riferita alla "voce manodopera" si darà luogo a revisione prezzi unicamente nel caso di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento oppure nel caso di modifiche normative e/o contrattuali che comportino un aumento dei costi del lavoro. La revisione dei prezzi, per le voci diverse dalla manodopera, è riconosciuta solo

se le variazioni accertate risultino superiori al cinque per cento rispetto al prezzo originario ed unicamente per la superiore differenza. La società è tenuta, pena la decadenza per il trascorso, a richiedere la revisione prezzi in via preventiva, formulando istanza scritta tramite PEC, considerato che detto istituto è posto a presidio dell'interesse del Committente alla corretta esecuzione dei servizi ancora da espletare, cosicché la mancata formalizzazione dell'istanza di revisione prezzi da parte della Società equivale alla decadenza/rinuncia della stessa per le prestazioni già rese.

ART. 6) - DIVIETO DI ANTICIPAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo sarà erogato soltanto in seguito all'espletamento dei servizi cosicché in alcun caso si procederà a riconoscere l'anticipazione del prezzo. La società Koinè prende atto ed accetta l'esclusione del diritto all'anticipazione del prezzo rinunciando a sollevare qualunque eccezione, contestazione o ad avanzare pretese di sorta, dichiarando di avere tenuto conto di tale circostanza nella formulazione della propria offerta in sede di gara visto che tale clausola era

espressamente contenuta nella lex specialis dello schema di contratto.

ART. 7) - CLAUSOLA SOCIALE

La società Koinè per l'intera durata del contratto di Accordo quadro e del successivo contratto attuativo assume il formale impegno ad utilizzare prioritariamente gli stessi addetti dipendenti dell'appaltatore uscente, secondo quanto previsto nell'Allegato tecnico B.1, nell'ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione della Società e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste per il servizio oggetto di appalto, come da progetto di riassorbimento contenuto nella propria offerta tecnica (allegato "C"). All'uopo, prima della stipula del contratto attuativo verranno comunicati alla Azienda USL Toscana sud-est gli elenchi del personale che sarà assunto, in modo da consentire la verifica del rispetto della clausola sociale.

ART.8) - NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA - ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008

La società Koinè deve garantire la tutela della salute e della sicurezza del personale addetto allo

svolgimento dei servizi affidati, rispettando il D. Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii. ed attuando gli adempimenti previsti dalle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e dei soggetti ad essi equiparati.

La società medesima dovrà rispettare quanto indicato dal D.M. 10.03.1998 e ss.mm.ii. riguardo i criteri generali di sicurezza antincendio e la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro.

La Società sarà altresì tenuta al rispetto di tutte le norme e clausole contenute nel D.U.V.R.I. per interferenze relative ai servizi di cui al Lotto 1; D.U.V.R.I. che dovrà essere sottoscritto tra la Azienda USL sud-est e la società Koinè.

La Società ha comunicato con nota acclarata al Protocollo interno del Comune di Terranuova Bracciolini nr. 26060 in data 24.11.2023 il nominativo del R.S.P.P., individuato nella persona del sig. Stefano Lascialfari (C.F. LSCSFN74S10G224Y) domiciliato per tale incarico presso la sede legale della Società.

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione delle misure di sicurezza dovrà essere tenuta presso la sede della struttura "8° giorno", a disposizione dell'Amministrazione Committente e

delle autorità competenti.

ART. 9) - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La società Koinè si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. La società con apposita dichiarazione acclarata al protocollo interno del Comune al nr. 26060 in data 24.11.2023, ha comunicato gli estremi identificativi del conto dedicato (IBAN, n° Conto Corrente, Istituto di Credito, etc.), unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

ART. 10) - CLAUSOLE RISOLUTIVE

Il presente contratto e il derivante contratto attuativo si risolverà di diritto, senza necessità di costituzione in mora, ma a seguito della semplice contestazione dell'inadempienza ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in caso di:

a)- mancato o tardivo inizio del servizio nei tempi e con le modalità indicate nell'Allegato tecnico

B.1;

b)- Carenze o difformità accertate in sede di consegna del servizio rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, da quanto indicato dalla Società nell'offerta tecnica (ALL. C) ovvero a quanto prescritto dall'Allegato tecnico B.1;

c)- tre inadempimenti per prestazioni effettuate con negligenza, evidente lentezza ovvero non a regola d'arte;

d)- ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi anche per un solo giorno. Non sarà considerata giustificata interruzione del servizio la sospensione dello stesso in conseguenza di ritardi o mancato pagamento del corrispettivo da parte della Amministrazione Committente. Ogni eventuale pretesa dovrà quindi essere fatta valere in altra sede;

e)- mancata o ritardata corresponsione della retribuzione e dei contributi previdenziali e assistenziali ai lavoratori anche per una sola mensilità;

f)- violazione degli obblighi previsti dal C.C.N.L. di riferimento;

g)- violazione dell'obbligo della Società di informare immediatamente l'Amministrazione

Committente di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione, ai sensi dell'art. 24 della L.R. Toscana n. 38 del 2007;

h)- inosservanza degli obblighi previsti dal C.C.N.L. di riferimento e dall'Allegato tecnico B.1 per il reimpiego dei lavoratori provenienti dalla precedente gestione;

i)- sottoposizione alle procedure di legge per insolvenza;

l)- cessione del contratto o subappalto non autorizzato;

m)- perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50 del 2016;

n)- applicazione di penali in misura superiore al 10% dell'importo annuale del contratto;

o)- inosservanza delle disposizioni dell'Amministrazione Committente o degli enti competenti in caso di emergenze sanitarie.

ART. 11) - RECESSO, DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

Il Comune di Terranuova Bracciolini potrà recedere dal presente contratto e parimenti l'Amministrazione Committente potrà recedere dal

successivo contratto attuativo, con preavviso mediante PEC di trenta giorni. In tal caso alla Società spetterà unicamente il corrispettivo per le prestazioni effettuate fino al momento di efficacia del recesso senza che la stessa possa avanzare richieste di indennizzo, ristoro del mancato utile, risarcimento del danno o pretesa di sorta, a cui, per quanto occorrer possa, fin d'ora rinuncia.

È vietata la cessione del contratto.

Per quanto riguarda la cessione dei crediti si applica la disciplina di cui all'art.106 c. 13 del D. Lgs. 50/2016, nonché la normativa vigente al momento della stipula dei contratti attuativi.

ART. 12) - PENALITA'

Per ogni inadempimento riscontrato nell'esecuzione del servizio, salvo il risarcimento del maggior danno ed i casi di risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo che precede, sarà formulata per PEC una contestazione alla Società, la quale dovrà formalmente rispondere (anch'essa mediante PEC), entro i successivi 10 giorni adducendo le dovute giustificazioni. Se le giustificazioni non saranno ritenute sufficienti dal Comune verrà applicata una penale nella misura che segue:

- € 100,00 per ogni mancato adeguamento alle

anomalie riscontrate dal personale dell'Amministrazione Committente;

- € 500,00 per ogni mancata o parziale erogazione nel mese dei servizi richiesti per motivazioni addebitabili alla Società, in misura superiore al 2,0% delle ore programmate nel mese stesso;

- € 500,00 per mancato adempimento degli obblighi relativi al rispetto della clausola sociale;

- € 1.000,00 per ogni giorno di inosservanza dei protocolli sanitari relativi ad eventuali emergenze sanitarie, ferma la risoluzione contrattuale;

- € 500,00 per ogni episodio relativo alla mancata esecuzione delle attività programmate o di quelle previste dall'Allegato tecnico B.1 o nell'offerta Tecnica (All. C);

- € 2000,00 per ogni episodio di mancata vigilanza idoneo a mettere a rischio l'incolumità dei destinatari dei servizi;

- € 200,00 per ogni inosservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza previste dalla vigente normativa, fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative che potranno essere comminate dai competenti organismi di controllo;

- € 200,00 per ogni violazione relativa all'impiego di personale con qualifiche inferiori a quelle

stabilite nell'Allegato tecnico B.1;

- € 500,00 laddove vengano riscontrati comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dei destinatari dei servizi;

- € 200,00 per ogni operatore sprovvisto di DPI o tesserino di riconoscimento.

È fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto nei casi elencati all'articolo precedente. Dopo l'applicazione di tre penali gli importi di cui sopra, per le ulteriori penali successive, saranno raddoppiati.

Le penalità saranno portate in deduzione dal corrispettivo dovuto alla Società. È fatta salva la facoltà di applicare le penali rivalendosi sulla garanzia fideiussoria.

ART. 13) - DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

La Società assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio e pone in essere iniziative atte ad evitare l'interruzione dello stesso. In nessun caso la Società potrà interrompere o sospendere l'espletamento del servizio di propria iniziativa.

Circostanze imprescindibili, inderogabili ed indipendenti dalla Società che possano comportare

interruzione del servizio devono essere comunicate alla committenza con la massima tempestività da parte della Società.

ART. 14) - GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

14.1 - GARANZIA DEFINITIVA. la Società Koinè in esecuzione dell'art. 103, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, ha provveduto alla presentazione della seguente garanzia definitiva:

- Cauzione per gli eventuali oneri da inesatto adempimento, a garanzia della corretta esecuzione dei servizi da eseguirsi, mediante polizza Fideiussoria n° 1/2640/96/196716024 emessa in data 20/11/2023 dalla Compagnia Assicurativa "UNIPOL SAI s.p.a." - Agenzia n. 408 di Arezzo, per l'importo assicurato di euro 48.069,16. La polizza è dimidiata in quanto la Società è in possesso di certificazione ISO 9001-2015 n° IT02/0412 rilasciata da Organismo di attestazione SGS ITALIA S.p.A. rilasciato in data 30.09.2023 e con scadenza il 30.09.2026 (polizza e Certificazione ISO conservata agli atti della U.O.A. Contratti Pubblici).

14.2 - POLIZZA R.C.T.-R.C.O. La Società Koinè sarà esclusiva responsabile per danni a persone e cose - a qualsiasi causa dovuti, sempreché imputabili alla

stessa - che si verificano nell'espletamento del servizio oggetto del contratto attuativo sia nei riguardi dei destinatari dei servizi e delle persone esterne, sia verso il proprio personale.

Per quanto sopra, contestualmente alla sottoscrizione del contratto attuativo con l'Azienda USL Toscana sud-est, la società è tenuta ad attivare e presentare alla medesima azienda una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro prestatori di Lavoro (c.d. R.C.T. e R.C.O.) per danni arrecati a terzi, tra cui i destinatari dei servizi, i dipendenti del committente e il committente stesso, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna elusa né eccettuata. Tale polizza dovrà avere massimali e caratteristiche di coperture assicurative come indicate nell'allegato Tecnico B.1.

La polizza non libera comunque la Società dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriori garanzie. La Società in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati per omissione o negligenza dei

dipendenti nella esecuzione del servizio. In difetto vi provvederà il Committente addebitandone l'importo, maggiorato del 25% a titolo di spese generali, alla Società stessa. La Società è altresì tenuta a segnalare immediatamente all'Amministrazione Committente, con nota scritta e protocollata, tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità di terzi verificatesi durante lo svolgimento delle attività, nonché qualsiasi tipo di infortunio verificatosi.

ART. 15) - SUBAPPALTO

La Società Koinè nel Modulo DGUE presentato in sede di gara ha dichiarato di "NON VOLER SUBAPPALTARE IL SERVIZIO".

Per quanto sopra, ai sensi dell'art. 105 del D. lgs. 50/2016 ogni subappalto è precluso. L'inadempimento comporta risoluzione del contratto.

ART. 16) - RISPETTO DELLE CLAUSOLE DI CUI AL D.LGS. 159/2011 - ANTIMAFIA

La Società Koinè dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto in caso pervengano anche successivamente alla presente stipula dall'ufficio territoriale della prefettura competente al Comune di Terranuova Bracciolini, le

informazioni interdittive di cui agli articoli 91 e 94 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti dell'aggiudicatario. La Società si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro di prestazioni o altra utilità (quali a titolo esemplificativo pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio e ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti del legale rappresentante, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione. Il mancato adempimento di tale obbligo ha natura essenziale al fine dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento potrà dar luogo alla risoluzione espressa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. La Società si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti della Società. Il predetto adempimento ha

natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti del rappresentante legale, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti della Società, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2 c.p., 322 c. p., 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Nei casi previsti dal comma 3 del presente articolo, l'esercizio della potestà risolutoria da

parte del Comune è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

ART. 17) - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati comunicati ai fini della stipula del presente accordo sono trattati dal Comune di Terranuova Bracciolini nella persona del Sindaco pro tempore, quale Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679. I dati sono trattati per il tempo strettamente necessario per le finalità per i quali sono stati raccolti e in ogni momento sarà possibile esercitare i diritti ai sensi degli articoli 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

L'informativa completa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 è consultabile all'indirizzo Internet: <http://www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it>, oppure presso il Comune di Terranuova Bracciolini, titolare del trattamento.

Vista la particolare natura del presente contratto ("Accordo Quadro") contestualmente alla sottoscrizione del contratto attuativo, l'Amministrazione Committente, quale titolare del trattamento dei dati personali comunicati ai fini della realizzazione dei servizi oggetto del Lotto 1, nominerà la Società Koinè Responsabile esterno

del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR. L'atto formale di nomina a Responsabile Esterno non comporterà alcun corrispettivo ulteriore per la Società. La Società è tenuta a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio oggetto del presente contratto, da qualsiasi fonte provengano.

Ognuna delle parti precisa che l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) integrato con le modifiche del D. Lgs. n. 101/2018, viene resa nei confronti dell'altra, che dichiara di prenderne atto, rinviando a quanto specificato negli atti di gara.

La Società ha fin d'ora comunicato con propria nota acclarata al nr. di Prot. interno dell'ente 26060 in data 24.11.2023 che titolare del trattamento dei dati è individuato nella sig. ra Elena Gatteschi (già generalizzata in precedenza in quanto stipulante del presente contratto in nome e per conto della Società) che elegge domicilio per tale ruolo presso la sede della Società medesima.

ART. 18) - ADEMPIMENTI E DICHIARAZIONI IN MATERIA

**DI CONFLITTO DI INTERESSI, PANTOUFLAGE, CODICE DI
COMPORTAMENTO**

La Società Koinè, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del D. Lgs. n.165/2001 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Terranuova Bracciolini che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Terranuova Bracciolini, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La Dott.ssa Monica Cellai dirigente di Area 3 Servizi alla Persona e alle Imprese del Comune di Terranuova Bracciolini, la quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e il legale rappresentante della Società dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto funzionario ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dalla Società, fatti salvi gli usi nei termini del codice di comportamento approvato con delibera di Giunta comunale n. 12 del 28/01/2014 ovvero conclusi ai sensi dell'articolo

1342 del codice civile.

La Società Koinè si obbliga, altresì, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. n.62/2013 e del codice di comportamento del Comune di Terranuova Bracciolini. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per il Comune di Terranuova Bracciolini la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. n.62/2013 nonché il codice di comportamento del Comune di Terranuova Bracciolini approvato con delibera di G.C. n. 12 del 28/01/2014 sono parte integrante del presente contratto in quanto richiamati anche se non materialmente allegati; gli stessi sono liberamente consultabili sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente al link:<http://trasparenza.comuneterranuova.it/index.php/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>.

ART. 19) - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il

Responsabile Unico del Procedimento di cui al presente contratto è stato designato nella persona della Dott.ssa Monica Cellai. Il Comune potrà variare in ogni momento suddetto soggetto.

ART. 19) - R.E.C. (Responsabile del contratto per la Società)

La Società affidataria con nota acclarata al n.26060 del 24/11/2023 ha comunicato che è individuato quale R.E.C. (Responsabile dell'Esecuzione del presente Contratto) il sig. Stefano Frasi (C.F. FRSSFN81M21F656K), che elegge domicilio per tale ruolo presso la sede legale della Società.

ART. 20) - INDIVIDUAZIONE DEL C.D. "TITOLARE EFFETTIVO" DELLA SOCIETA' AI SENSI ART. 21 DEL D. LGS.231/2007

La Società Koinè ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. in merito all'individuazione del c.d. "titolare effettivo", ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 231/2007, ha dichiarato nel Modulo A7 di gara, testualmente quanto segue: *"non esiste un titolare effettivo della società dal momento che trattasi di Società cooperativa a responsabilità limitata con azionariato diffuso, per cui i titolari effettivi sono individuati nelle persone fisiche titolari di*

poteri di amministrazione o direzione della società [...omissis...]" e riporta nel medesimo Modulo A7 le generalità complete e copia delle carte di identità dei suddetti nr. 15 (quindici) soggetti. La documentazione di cui trattasi è conservata agli atti dell'U.O.A. Contratti Pubblici del Comune di Terranuova Bracciolini.

ART. 21) - NORME DI RINVIO E CLAUSOLE CHE DISCIPLINERANNO IL CONTRATTO ATTUATIVO

Per quanto non previsto nel presente contratto di Accordo Quadro e negli atti ad esso allegati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio al D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., alle norme del Codice Civile, al Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato ed a tutte le norme vigenti in materia di appalti di pubblici servizi, che si intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione.

Il presente atto si configura come "Contratto di Accordo Quadro" che disciplina in via generale l'affidamento dei servizi afferenti al LOTTO 1: SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE DISABILI - STRUTTURA "8° GIORNO" lasciando al successivo contratto attuativo una disciplina più dettagliata

e puntuale, che non potrà comunque discostarsi da quanto già stabilito nei contenuti generali di cui al presente atto e negli atti allo stesso allegati.

ART. 21) - OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONE DEL CIG PER IL CONTRATTO DERIVATO.

Questo ente ha assunto il CIG afferente al Lotto 1 (CIG 9873927E50) come Stazione Appaltante. L'Azienda USL sud-est dovrà procedere, ai fini della stipula del successivo contratto attuativo, ad acquisire il c.d. "CIG derivato" in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 136/2010 e Faq ANAC (Aggiornamento gennaio 2023).

ART. 22) - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali, ivi comprese quelle per bollo, tasse, registrazioni, imposte e diritti, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico della Società, che le assume.

ART. 23) - NORME FISCALI

Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che il presente contratto è sottoposto al regime fiscale dell'I.V.A. nella misura di legge, per cui è applicabile l'imposta di registro in misura fissa a mente del D.P.R. 26.4.1986, n. 131, art. 40. Per il presente contratto la Società è esente dal

pagamento dell'imposta di Bollo.

ART. 24) - ELEZIONE DI DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente contratto la Società Koinè elegge domicilio presso la sede legale ovvero in viale Duccio di Boninsegna, 8 - 52100 - Arezzo (AR). Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate mediante PEC all'indirizzo: presidenza@pec.koine.org.

Qualsiasi comunicazione fatta al soggetto individuato come Responsabile dell'esecuzione del contratto per la Società, si considera fatta alla Società Koinè.

ART. 25) - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ragione del presente contratto, il foro competente unico ed esclusivo sarà quello di Arezzo, salva la competenza del relativo Tribunale delle Imprese.

Io segretario comunale richiesto ho ricevuto il presente atto, redatto in modalità informatica da persona di mia fiducia, su numero trentaquattro pagine a video fino qui, dandone lettura alle parti, le quali, dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e pertanto alla mia presenza con me lo sottoscrivono.

Io, sottoscritto pubblico ufficiale rogante,
attesto ai sensi di legge che i certificati di
firma utilizzati dalle parti sono validi e
conformi.

Per il Comune: Dott.ssa Monica Cellai

Per la Società Koinè Dott.ssa Elena Gatteschi

L' "Ufficiale Rogante" il Segretario Comunale
Dott.ssa Ilaria Naldini

Allegati:

- All. A)- Visura Camerale
- All. B)- Allegato Tecnico B.1
- All. C)- Offerta Tecnica
- All. D)- Offerta Economica